

## NOTA

Oggetto: CIPOM - Contributo Assoporti all'audizione del 4.6.2023 "lavoro portuale"

Il 39% delle importazioni ed esportazioni del nostro paese avviene via mare e transita attraverso i porti; significativi sono altresì i volumi di merce in cabotaggio nazionale transitanti nei medesimi porti così come i volumi di passeggeri. Nei porti amministrati dalle AdSP nel 2023 si sono movimentate oltre 470 milioni di tonnellate, 11,3 milioni di TEU e oltre 70 milioni di passeggeri. 1 euro prodotto nella movimentazione di merci e passeggeri attiva 2,8 euro sul resto dell'economia nazionale.

La Legge 84/94, legge speciale e ordinamentale, ha avuto il merito di costruire un sistema efficiente e flessibile sia nella capacità di coniugare la tutela del lavoro con la produttività del comparto. Nel convincimento che il "fattore umano" sia elemento distintivo per il raggiungimento degli obiettivi, è doveroso segnalare che i lavoratori dei porti svolgono un ruolo importante nell'assicurare efficienza e puntualità alle filiere logistiche. Per questi motivi siamo quindi dell'avviso che il mercato del lavoro portuale, come regolato dagli artt. 16, 17 e 18 della L.84/94 vada confermato ed eventualmente rafforzato.

### I numeri del lavoro nei porti

Ai fini della conoscenza del settore la tavola seguente riporta il numero dei dipendenti delle AdSP al 31.12 2022 suddiviso per classi di età.

Rilevazione Generale AdSP-AP Dipendenti					
Posizioni	Numero			Totale	di cui donne
	fino a 54 anni	da 55 a 60 anni	oltre 60 anni		
Dirigenti	52	33	22	107	32
Quadri	234	69	50	353	155
Impiegati	830	125	73	1.028	475
Operai	1	-	-	1	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.117</b>	<b>227</b>	<b>145</b>	<b>1.489</b>	<b>662</b>

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati AdSP/AP

S. E. & O.

La tavola seguente riporta il numero degli addetti alle operazioni portuali al 31.12.2022 delle imprese art.16, 17 e 18, L.84/94, suddiviso per classi di età. Si rileva, ai fini di quanto si dirà in seguito, che entro i prossimi quattro anni quasi il 20% degli addetti alle operazioni portuali avranno oltre 60 anni.

Autorità di Sistema Portuale ADDETTI ALLE OPERAZIONI PORTUALI ARTT. 16, 17 E 18 - L.84/94				
	n. Addetti operazioni portuali per età			Totale
	fino a 54 anni	da 55 a 60 anni	oltre 60 anni	
Art. 16 - L. 84/94	5.442	1.063	579	<b>7.084</b>
Art. 17 - L. 84/94	2.229	269	54	<b>2.552</b>
Art. 18 - L. 84/94	3.962	694	170	<b>4.826</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.633</b>	<b>2.026</b>	<b>803</b>	<b>14.462</b>

Fonte: Elaborazione Assoporti su dati AdSP/AP

S. E. & O.

Va tenuto inoltre presente che negli ambiti portuali, amministrati dalle AdSP, operano numerose altre imprese e relativi lavoratori dipendenti, esempio case di spedizione, agenzie marittime, servizi tecnico nautici, autotrasportatori, provveditori di bordo, riparazioni navali, ecc., che portano il numero dei lavoratori impegnati in attività connesse e correlate a numeri decisamente superiori. Molto importante anche l'indotto generato sul territorio dalle attività portuali in termini di PIL, valore aggiunto e occupazione.

### **Autorità di Sistema Portuale**

Le profonde trasformazioni di mercato e sociali a cui stiamo assistendo comportano, e comporteranno, l'assunzione di nuovi compiti e professionalità – si pensi per esempio alla digitalizzazione e alle tematiche ambientali. Per le AdSP il D.Lgs. n. 169/2016 inserì all'art.6, comma 5, L.84/94, l'applicazione alle stesse dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 165/2001 (sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) che ha fatto venir meno l'indispensabile flessibilità nella gestione del personale alle dipendenze delle AdSP che oggi invece sarebbe fondamentale per rispondere alle mutate esigenze di mercato. Al fine di dare soluzione a questa criticità, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 133/2023 che conferma la validità del modello privatistico per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente delle AdSP, si propone di cancellare le parole *"Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."* all'art. 6, comma 5, L.84/94 e s.m. e i.

### **Lavoratori dipendenti imprese art.16 e 18 – "Fondo esodo"**

L'innovazione tecnologica e le dinamiche evolutive del settore marittimo-portuale hanno richiesto e richiedono una progressiva trasformazione del lavoro portuale, a ciò si aggiunge la considerazione, già precedentemente evidenziata, che entro i prossimi quattro anni quasi il 20% degli addetti alle operazioni portuali avranno oltre 60 anni. Da ciò deriva, oltre alla necessità di una formazione professionale, anche quella di un ricambio generazionale dei lavoratori. A questo fine auspichiamo la formale costituzione e attivazione del fondo per incentivazione al pensionamento anticipato dedicato ai lavoratori delle imprese art.16 e 18. Evidenziamo che l'art.17, comma 15bis, già prevede la possibilità di misure di incentivazione al prepensionamento per i lavoratori art.17.

Con l'obiettivo di consentire, mediante adeguate modifiche di chiarimento/specificazione applicativa, l'attuazione delle finalità volute dal legislatore con l'art. 10 commi 3<sup>septies</sup>, 3<sup>octies</sup> e 3<sup>novies</sup> del Ddl 228/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 15/2022, proponiamo il seguente emendamento condiviso con le parti datoriali stipulanti il CCNL lavoratori dei porti.

Si sottolinea che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi sia per il Bilancio dello Stato sia per le AdSP rispetto a quanto previsto dall'originario testo delle norme sopra richiamate; neppure costituisce un aggravio gestionale per il MIT, poiché il fondo in argomento, avente caratteristiche di specialità, viene costituito presso l'INPS. Va considerato inoltre che le risorse che affluiranno al Fondo presso l'INPS sono destinate alla gestione e all'erogazione delle prestazioni indicate nel comma 3<sup>septies</sup> e che il

Fondo, utilizzando queste risorse, ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non potrà erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

### **Emendamento all'art. 10, c. 3 del decreto legge n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022**

I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'art. 10, c. 3 del dl n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022 sono cancellati e sostituiti dai seguenti:

*"3-septies. Le AdSP, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1% delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 13, c.1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.*

*3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1% delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.*

*3-novies. Il fondo di cui ai precedenti c. 3septies e 3octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato in data ....., nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-septies del presente articolo".*

### **Lavori usuranti**

Si sottopone al Governo di valutare la possibilità di introdurre nei lavori usuranti qualche attività o mansione svolta dai lavoratori dei porti. Ai fini dell'individuazione delle attività/mansioni da considerare si segnala, quale criterio, quelle dove siano presenti al contempo diversi fattori continuativi per lungo tempo. Ad esempio: lavoro notturno; lavoro in quota; ambiente climatico ove si svolge l'attività (esposizione a temperature alte e basse); stress per ritmi (turnistica flessibile, produttività, significativo livello di attenzione nello svolgimento del lavoro, impegno fisico e tensione psicofisica).



Da un esame delle condizioni nelle quali si svolgono, nel corso dell'intera vita lavorativa, determinate mansioni o attività nei porti, consente di asserire che nei profili professionali di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino, ivi compreso le gru di banchina) e di addetto a rizzaggio e derizzaggio, sono compresenti i fattori indicati.

Per una valutazione sull'opportunità di inserire le dette mansioni/attività tra i lavori usuranti si aggiunge che trattasi di una parte dei profili professionali riguardanti gli addetti allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nel loro insieme e che le tariffe Inail applicata per le lavorazioni/attività individuate sono medio-alte.

Roma, 4 giugno 2024